



Verbale Assemblea straordinaria

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 19:00, presso la sede legale dell'Associazione, n. presenza si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione. Sono presenti i soci:

Cristina Ceci

Martina Rosa Paciulli

Vincenzo Procino

Valeria Benedetta Covella

Matteo Pizzo

Serena Arco

Gabriella Bucci

Assume la presidenza dell'Assemblea Gabriella Bucci e alle funzioni di segretario Serena Arco.

Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento così da poter ottenere l'iscrizione nel RUNTS assumendo la qualifica di APS oltre che di ASD
2. Cambio di denominazione

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale ai fini di ottenere anche la qualifica di Associazione di promozione sociale e della iscrizione nel RUNTS.

L'associazione conserverà la costituzione di associazione sportiva dilettantistica, comprendendo nello statuto la normativa di riferimento e conservando l'iscrizione al Coni.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Passando alla trattazione del punto 2 dell'ODG, il presidente comunica che in conseguenza della nuova veste giuridica sarà necessario comunicare la variazione della denominazione presso l'Agenzia, dopo l'avvenuta iscrizione al registro.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario

[Signature]

In foglio

Il Presidente

[Signature]

Firma soci presenti

Pasquale Martina Rosa

Roberto Prato

Valerio Scavella

Vincenzo Pocar

Enrico Cef



Comune di Bari
Ufficio di Bari

STATUTO

"Spazio 8 APS ASD"

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore Dlg n. 117 del 03/07/2017, art. 82, comma 3 e del Dlgs n.36/2021

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, in adeguamento e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017

n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs. 28 febbraio

2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile, l'Associazione non ricono-

sciuta, apartitica e aconfessionale denominata: "Spazio8 Associazione di

Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica", in brevità anche solo "Spa-

zio8 APS ASD".

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita

sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà

spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale

o l'acronimo APS.

3. Essa ha durata illimitata.

4. L'Associazione ha sede legale in via Galileo Galilei 30 nel comune di

Taranto.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non

comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio

Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del
Legale rappresentante.

5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera
del Consiglio Direttivo.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale
e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipa-
zione sociale e della sussidiarietà.

2. In particolare, l'Associazione:

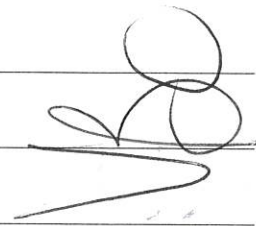
a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favori-
sce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie poten-
zialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione
all'impegno e l'assunzione di responsabilità;

b) sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella pro-
mozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà,
dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;

c) accoglie e promuove esperienze di volontariato;

d) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla matura-
zione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle
responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana.

3. In qualità di ASD, l'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti di Unione Sportiva ACLI quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

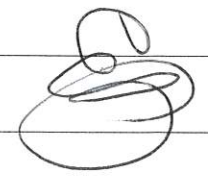
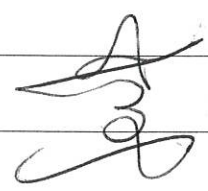


4. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di Danza in tutte le sue forme, sia a livello nazionale che internazionale, yoga, pilates e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali attività sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e



letto

morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di iniziativa atta a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L'Associazione si propone inoltre di curare tutti gli aspetti culturali e sociali della danza, oltre a quelli sportivi, lavorando attivamente alla creazione di un polo di studio della danza classica e contemporanea in Italia. Questo polo sarà dedicato allo sviluppo e alla diffusione della danza da un punto di vista storico, tecnico, filosofico e sociale, al fine di promuovere una più profonda comprensione e valorizzazione dell'arte coreutica. Verranno



de

anche organizzati laboratori di teatro e danza, festival, eventi divulgativi e iniziative culturali e sociali per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico, diffondendo la danza come espressione artistica e strumento di coesione e crescita culturale.

5. L'Associazione può esercitare in via principale, oltre all'attività sportiva dilettantistica, anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra



attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo attraverso lo svolgimento continuato delle predette attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.

L'Associazione in particolare promuoverà lo scambio delle culture, l'integrazione sociale, le pari opportunità, attraverso:

- Promozione e valorizzazione della cultura immateriale e delle arti performativa quali la musica, teatro, canto, fotografia, arte, cultura popolare e conoscenza del territorio attraverso la realizzazione di corsi, festival, arti digitali, rappresentazioni teatrali, e culturali, residenze artistiche, attività ludico ricreative, presentazioni di libri, magazine a tema, programmi radiofonici, cineforum;

- Attività rivolte ai giovani e a contrasto del disagio e promozione dell'agio anche per mezzo del teatro e delle arti con attenzione verso progetti a contrasto del bullismo, progetti di aggregazione giovanile, progetti di sapiente utilizzo delle tecnologie;

- Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/ o conduzione di impianti, strutture,

propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo ente o federazione a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. L'Associazione può svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

8. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

9. L'associazione in quanto affiliata ad ente ricompreso tra quelli di cui all'art. e, comma 6, lettera e), della L. 25.08.1991, n. 287, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività

istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'art. 148 del TUIR e alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs 117/17.

10. Può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni.

ART. 3) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio

Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

5. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 4) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, pos-
sesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del ri-
fiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

4. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuri-
dica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati sa-
ranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare
sugli stessi associati.

5. Possono aderire all'Associazione altre associazioni di promozione so-
ciale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condi-
zione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può es-
sere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente
alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richie-
sto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Re-
gistro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un
anno.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su
domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al
comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato
e annotata nel libro degli associati.

8. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

11. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

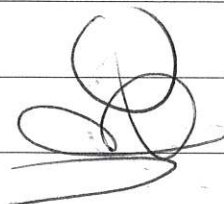
12. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

14. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intransmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

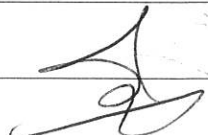
ART. 5) DIRITTI E DOVERI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- | | | |
|----|---|---|
| a) | eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; | |
| b) | essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; | |
| c) | prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; |  |
| d) | esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17; | |
| e) | votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; |  |
| f) | denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CIS. | |

2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Spetta, inoltre, agli associati:

- | | | |
|----|---|---|
| a) | rispettare le deliberazioni degli organi sociali; |  |
| b) | partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; | |
| c) | non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione; |  |
| d) | versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente. | |

Provincia di Bari
Tribunale di Bari
Sezione di Bari

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione

scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il

Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla

cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione

della comunicazione scritta.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al prece-

dente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione

con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comuni-

cata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consi-

glio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o

pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della

decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con

voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Diret-

tivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la

deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'asso-

ciato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci

con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

a) Assemblea degli associati;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisione legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di

convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;

g) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;

h) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;

i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 10) ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero

minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

3. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

6. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

8. In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;

h) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

11. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti".

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni

caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica

all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 13) PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1,

del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia

composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario,

che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

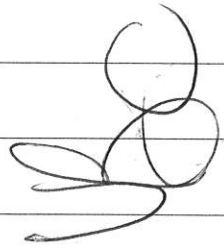
ART. 19) BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la

propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 21) CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.



2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Letto

ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

PR



ee

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

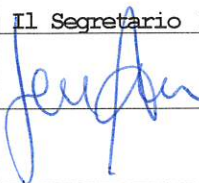
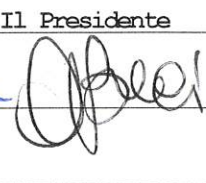
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

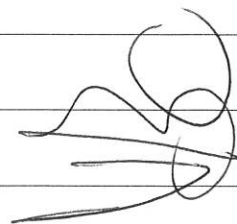
ART. 25) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente



Modesto

ARK



